



SETTORE AUDIOVISIVO

AVVERTENZE 2° RIPARTIZIONE 2017

INDICE

PREMESSE

1. I diritti connessi degli artisti interpreti esecutori
 - 1.1 Il diritto per la comunicazione al pubblico delle opere cinematografiche o audiovisive assimilate
 - 1.2 Il diritto di copia privata per uso personale
2. IMAIE in liquidazione e **NUOVOIMAIE**
3. Classificazione degli artisti interpreti esecutori
4. Incompletezza dati relativi agli artisti interpreti esecutori

PARTE I - LA RIPARTIZIONE

1. Utilizzazioni poste in ripartizione
2. Quantificazione del compenso
 - 2.1 Diritto di comunicazione al pubblico
 - 2.2 Copia privata video
3. Aggio del **NUOVOIMAIE**
4. Criteri di ripartizione
5. Accantonamenti - Fondo di riserva
6. Revisione e Contestazione della individuazione delle opere
7. Come leggere il rendiconto
8. Eventuale assenza di compensi
9. Diritti maturati all'estero
 - 9.1 Elenco accordi con collecting estere settore audiovisivo
 - 9.2 Atto di mandato e double membership
10. Attività di ripartizione programmate

PARTE II - CASI PARTICOLARI

1. Soggetti domiciliatari
 - 1.1 Conferimento domiciliazione
 - 1.2 Revoca domiciliazione
2. Eredi

PARTE III - QUESTIONI FISCALI E PAGAMENTI

1. Utilizzazione dell'Area Soci per adempimenti fiscali
2. Fiscalità e tipologia del compenso
3. Regime fiscale
 - 3.1 Soggetti con partita IVA (o VAT)
 - 3.2 Soggetti senza partita IVA
 - 3.3 Ritenuta d'acconto
 - 3.4 Aliquote
 - 3.5 Certificazione unica

- 3.6 Precisazioni ripartizione diritti
- 4. Istruzioni per il pagamento
 - 4.1 Importo minimo per operazione di pagamento
 - 4.2 Cambiamento di indirizzo o altri dati fiscali
 - 4.3 Modalità di pagamento
 - 4.4 Uffici competenti

PARTE IV – VERIFICARE IL REPERTORIO

1. L'Area Soci: uno strumento di trasparenza
2. Reclami
3. Aiutaci a trovare i tuoi colleghi!

PREMESSE

1. I DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI

La **legge n. 633 del 22 aprile 1941: “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, detta L.d.A.** riconosce, agli artisti interpreti esecutori, una serie di diritti patrimoniali che, al fine di comprenderne le modalità di esercizio, si possono distinguere in due categorie:

- **Diritti esclusivi gestiti direttamente dagli artisti**
 si tratta di diritti finalizzati a tutelare l’attività professionale degli artisti per la fase di realizzazione dell’opera audiovisiva o assimilata e per la commercializzazione della stessa. Tali diritti sono oggetto di trattativa diretta tra gli artisti e i produttori audiovisivi.

- **Diritti a compenso oggetto dell’attività di gestione collettiva svolta da NUOVOIMAIE**
 si tratta di diritti dovuti agli artisti che hanno reso la propria prestazione per registrare un’opera, a fronte della pluralità di utilizzazioni e di forme di sfruttamento a cui un’opera pubblicata può essere destinata. Ovviamente, il riconoscimento di tali diritti avviene a prescindere e indipendentemente da ogni forma di ritorno economico legata alla commercializzazione dell’opera audiovisiva o assimilata.
 Detti diritti consistono nel riconoscimento di un compenso nei casi di:
 - ✓ **comunicazione al pubblico delle opere audiovisive o assimilate (equo compenso)** per la diffusione via TV, via satellite, via cavo, via etere, nei pubblici locali, vendita per mezzo dell’home video, o a mezzo della rete telematica, noleggiata, comunicata al pubblico e comunque riutilizzata;
 - ✓ **copia privata per uso personale delle opere audiovisive o assimilate (copia privata video)** effettuata da singoli soggetti per uso esclusivamente personale.

Il diritto connesso non va confuso con il diritto d’autore in quanto, mentre il diritto d’autore tutela gli autori di un’opera dell’ingegno (es. una sceneggiatura), il diritto connesso tutela gli artisti che hanno interpretato un’opera audiovisiva o assimilata e i produttori che hanno realizzato tale opera.

1.1 IL DIRITTO PER LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE

Quando un’opera è trasmessa via televisione, internet, via cavo, via satellite, in streaming, in generale sui media oppure diffusa in luoghi pubblici (alberghi, locali pubblici, negozi, home video, ecc.) o comunque diffusa pubblicamente, la legge sul diritto d’autore (art. 84) attribuisce agli artisti interpreti esecutori il diritto di ricevere un equo compenso per ciascuna utilizzazione.

Il diritto all’equo compenso è stato introdotto, nel nostro ordinamento e nelle leggi della maggior parte dei paesi europei per garantire che gli artisti beneficino di un ritorno economico per tutte quelle forme di riutilizzo e diffusione delle loro interpretazioni (diverse dalla vendita) operate da soggetti terzi (utilizzatori) che traggono vantaggi economici diretti o indiretti dall’uso delle opere cinematografiche o audiovisive assimilate. I proventi delle emittenti televisive, per esempio, si basano prevalentemente sulla diffusione di opere audiovisive, come i locali pubblici diffondono tali opere per attirare o intrattenere i clienti. Le opere audiovisive quindi sono oggetto di innumerevoli forme di sfruttamento che vanno a beneficio degli utilizzatori, oltre che di una platea enorme. Per tale ragione, la legge sul diritto d’autore ha stabilito che l’utilizzatore deve riconoscere un compenso agli artisti quali artefici dell’opera e perciò titolari di un diritto di proprietà intellettuale. Oggi, il crescente diffondersi di nuovi mezzi di comunicazione sta incrementando la modalità di fruibilità e circolazione di un’opera audiovisiva, rendendo la tutela e la gestione dell’equo compenso sempre più importanti e complesse.

La legge attribuisce alle società di gestione collettiva del diritto connesso, quale **NUOVOIMAIE**, il compito di incassare l'equo compenso dovuto dagli utilizzatori agli artisti interpreti esecutori e di ripartirlo secondo il proprio Regolamento di ripartizione.

L'entità del compenso è negoziata tra il **NUOVOIMAIE** e l'utilizzatore, anche per mezzo della sua associazione di categoria.

L'Istituto versa gli importi di equo compenso agli artisti (dal 1 novembre 2013 solo ai propri soci/mandanti come previsto dalle norme sulla liberalizzazione del mercato), in base al Regolamento di ripartizione approvato il 5 ottobre 2017 dall'Assemblea dei delegati in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017 http://www.nuovoimaie.it/wp-content/uploads/2014/08/Regolamento_ripartizione_4.10.2017.pdf.

Si ricorda che il compenso di cui all'art. 84 L.d.A. per gli artisti interpreti esecutori è irrinunciabile.

1.2 IL DIRITTO DI COPIA PRIVATA PER USO PERSONALE

Per comprendere il significato e l'oggetto del diritto di copia privata (L.d.A. artt. 71 septies e ss.) è necessario fare una breve panoramica sui diritti esclusivi di cui alle premesse.

In particolare, l'artista ha il diritto di autorizzare:

- ✓ la fissazione su supporto della propria prestazione artistica;
- ✓ la riproduzione ovvero la duplicazione o moltiplicazione in copie della propria prestazione fissata su supporto;
- ✓ la distribuzione della propria prestazione artistica fissata su supporto, ovvero la messa in commercio dell'opera realizzata (in qualunque modo e forma e su qualsiasi tipo di supporto).

Gli artisti gestiscono direttamente tali diritti esclusivi in sede contrattuale con il produttore dell'opera; a fronte della concessione di queste autorizzazioni, gli artisti concordano direttamente, con lo stesso produttore, i compensi a essi dovuti alla firma del contratto. Come conseguenza, il produttore audiovisivo, che ha ottenuto le autorizzazioni dagli artisti, acquisisce la proprietà dell'opera registrata, diventando l'unico soggetto legittimato ad acconsentire ogni forma di riproduzione, distribuzione e quindi di utilizzo dell'opera stessa a tutela sia dei propri diritti esclusivi sia di quelli degli artisti interpreti esecutori. Pertanto, nessuno può riprodurre, ossia effettuare copie di un supporto contenente l'opera audiovisiva (es. DVD), senza ottenere il preventivo consenso del produttore audiovisivo. Ogni violazione di tale principio rientra nelle forme di pirateria perseguibili penalmente e civilmente. Tuttavia, la legge sul diritto d'autore prevede delle eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione, ovvero dei casi particolari in cui è possibile riprodurre un'opera senza per questo dover ottenere la preventiva autorizzazione dal produttore. Tra questi casi rientra la cosiddetta riproduzione per copia privata, ovvero la copia che una persona fisica, che abbia acquisito legalmente l'opera (es. acquistato un dvd originale), è autorizzata a compiere purché tale copia sia effettuata in ambito privato, per uso strettamente personale e domestico (es. copia del film dal supporto originale, o dalla tv, su altro supporto di proprietà del soggetto per la fruizione in ambito privato e domestico).

Dal momento che la riproduzione per copia privata a uso personale è effettuata senza la preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti esclusivi, onde evitare il danno di un mancato corrispettivo, il legislatore ha introdotto un meccanismo volto a garantire che i titolari dei diritti ricevano un compenso. È chiaro, quindi, che non si tratta di una tassa imposta dalla SIAE o dallo stato, ma di un diritto attribuito alle categorie dei soggetti coinvolti nel processo creativo e produttivo dei supporti video (e audio) ove siano fissate opere dell'ingegno. Dunque, si tratta di un'equa compensazione a favore dei titolari del diritto derivante dalla mancata vendita dei supporti.

Il compenso per copia privata è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini. L'entità del compenso, che è fissata per decreto, secondo vari parametri (capacità dei supporti, usi diversi dalla riproduzione di opere, caratteristiche tecniche dell'apparecchio, ecc.) è quantificata in un importo fisso o in una percentuale sul costo del supporto vergine o di riproduzione.

La legge ha affidato alla SIAE il compito di incassare il compenso per copia privata per conto di tutti gli aventi diritto e di ripartirlo per il 30% ai propri autori ed editori e per il restante 70%, in parti uguali ai produttori cinematografici o audiovisivi assimilati (ANICA e APT), ai produttori videografici (UNIVIDEO) e agli artisti interpreti esecutori, ovvero alle società di collecting accreditate. Pertanto, agli artisti interpreti esecutori spetta una quota pari al 23,33% di copia

privata video che per il 50% (11,66% del totale) deve essere ripartita individualmente a tutti gli artisti interpreti esecutori e per il restante 50% (11,66% del totale) deve essere utilizzata per gli scopi promozionali, di formazione, sostegno, studio e ricerca in favore dell'intera categoria artistica (art. 7 L. 93/92). La quota di copia privata attribuita all'Istituto viene quindi ripartita per il 50% agli artisti aventi diritto (dall'anno 2012 solo ai soci/mandanti come previsto dalle norme sulla liberalizzazione del mercato), in base al Regolamento di ripartizione approvato il 5 ottobre 2017 dall'Assemblea dei delegati.

2. IMAIE IN LIQUIDAZIONE E NUOVOIMAIE

È opportuno chiarire ruoli e attività di istituti che hanno un nome simile:

IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori:

è il soggetto cui spettava per legge il compito di provvedere a incassare e ripartire i compensi degli artisti interpreti esecutori per i diritti sopra illustrati. Il perdurare nel tempo delle disfunzioni nella gestione dell'IMAIE, la sua persistente inidoneità e incapacità definita "strutturale e non contingente" a perseguire gli scopi statutari e constatata, in ultimo, l'impossibilità per l'IMAIE di raggiungere tali scopi, ha provocato l'estinzione dell'Ente stabilita dal Prefetto di Roma con Decreto del 30 aprile 2009 n.33902/606/2009 Area IV – URPG.

L'IMAIE, oggi in liquidazione, è il soggetto che deve pagare agli artisti i compensi per tutte le utilizzazioni che hanno avuto luogo sino al 14 luglio 2009. Per conoscere le ragioni dell'estinzione di IMAIE si consiglia di vedere il video inchiesta *Una scomoda verità* disponibile sul canale Youtube del **NUOVOIMAIE**. Al fine di recuperare i propri compensi pregressi si può contattare IMAIE in liquidazione ai seguenti riferimenti: tel. 06.42020713, fax 06.42020793 - commissari@imaie.it.

NUOVOIMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori:

è il soggetto nato a seguito della Legge 100/10 con il compito di proseguire il lavoro di IMAIE in liquidazione, per quanto concerne le utilizzazioni che hanno avuto luogo **dopo il 15 luglio 2009**.

Il **NUOVOIMAIE** è un'associazione fondata da artisti, gestita da organi sociali eletti e composti da artisti, riconosciuta dalla Prefettura di Roma, iscritta nel Registro delle Personalità Giuridiche 262/2012.

L'Istituto, che dalla sua costituzione ha operato sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a far data dall'11 aprile 2017 è sottoposto, al pari di tutte le altre collecting, alla vigilanza dell'AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35, emanato in attuazione della direttiva 2014/26/UE, relativo alla gestione collettiva dei diritti connessi.

L'iscrizione al **NUOVOIMAIE**, non obbligatoria per incassare l'equo compenso maturato fino al 31 ottobre 2013, è gratuita. In seguito alla liberalizzazione dell'attività d'intermediazione dei diritti connessi, introdotta dal Decreto Liberalizzazioni del 2012 e disciplinata dal Decreto di riordino del 29 gennaio 2014, il **NUOVOIMAIE** può ripartire i compensi, maturati per lo sfruttamento delle opere audiovisive o assimilate **successivamente al 31 ottobre 2013, solo per i propri soci e mandanti**. Di conseguenza, gli artisti interpreti esecutori possono scegliere se continuare a ricevere tali compensi dall'Istituto, iscrivendosi o conferendo mandato al **NUOVOIMAIE**, oppure rivolgersi a un'altra società di collecting. La modulistica per l'iscrizione e per il conferimento di mandato è disponibile nell'apposita sezione del nostro sito web <http://www.nuovoimaie.it/modulistica-2/>.

Oltre al lavoro di ripartizione, il **NUOVOIMAIE** punta a dare servizi utili ai propri soci: ad esempio convenzioni e sconti con molte strutture (per maggiori informazioni consulta <http://www.nuovoimaie.it/connessi-a-te>).

L'Istituto svolge attività mutualistica, cioè volta alla tutela e all'assistenza della categoria, anche dei non iscritti, per le somme incassate di competenza fino al 31 dicembre 2011. Deve, infatti, destinare per legge (art. 7, L. 93/92) alcune quote di compensi, come già illustrato precedentemente, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori (per maggiori informazioni consulta <http://www.nuovoimaie.it/m-come-mutualistico/>).

Il **NUOVOIMAIE** ha una totale discontinuità col “vecchio” IMAIE, a livello gestionale, di regole e di risultati. Il **NUOVOIMAIE**, come disposto dalla legge istitutiva, ha assorbito il personale dipendente dell’IMAIE, oggi in liquidazione, incluso l’unico dipendente con qualifica di dirigente, trattandosi anch’esso di lavoratore subordinato. All’interno del **NUOVOIMAIE** non vi è alcuno dei precedenti amministratori dell’IMAIE. Il trasferimento del personale ha consentito di salvaguardare i livelli occupazionali e di non disperdere l’esperienza acquisita.

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di ripartizione in vigore, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 80, 82 e 84 L.d.A., il **NUOVOIMAIE** individua gli artisti esecutori aventi diritto a compenso secondo i seguenti criteri:

- a) è considerato interprete primario l’artista che interpreti un personaggio che sia protagonista dell’intreccio narrativo;
- b) è considerato interprete comprimario l’artista che interpreti un personaggio, il cui apporto allo sviluppo dell’intreccio narrativo, sia rilevante rispetto allo stesso o il cui ruolo sia, comunque, specificamente caratterizzato nel contesto narrativo.

4. INCOMPLETEZZA DATI RELATIVI AGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI

Il problema storico della raccolta dei diritti connessi e per copia privata, spettanti agli artisti interpreti esecutori, è da individuarsi nella quasi totale assenza delle informazioni relative agli artisti che hanno preso parte a ciascuna opera audiovisiva o assimilata. Tali informazioni devono essere, per legge, fornite dai produttori e dagli utilizzatori; tuttavia, ciò avviene con grande difficoltà, con ritardo e in modo parziale anche per l’assenza di applicazione di sanzioni per la mancata fornitura dei dati.

Se non è difficile reperire l’informazione in merito agli artisti principali, quella riguardante gli altri artisti comprimari e gli attori doppiatori può essere ottenuta solo con una ricerca più articolata e complessa.

A questo si deve aggiungere che buona parte degli utilizzatori non fornisce tutti i dati necessari a individuare, in modo certo, l’opera utilizzata.

Per rimediare a tale mancanza, il **NUOVOIMAIE** ha attuato una politica di acquisizione dei dati che sta finalmente portando all’individuazione degli artisti storicamente penalizzati da questa situazione, ovvero i comprimari e i doppiatori. Tale percorso ha permesso all’Istituto di migliorare le ripartizioni, individuando tutti gli aventi diritto e i ruoli sostenuti. È comunque certamente utile che siano gli artisti, anche attraverso i propri rappresentanti o i propri domiciliatari, a fornire il loro repertorio, aiutando così l’Istituto, a determinare compiutamente quanto dovuto a ciascun avente diritto.

L’impegno di **NUOVOIMAIE** in questa attività verrà senz’altro agevolato dalle disposizioni legislative di merito. Infatti, il D.Lgs n. 35/2017, che ha recepito la Direttiva europea sulla gestione collettiva, obbliga gli utilizzatori a inviare a tutte le collecting accreditate i dati relativi all’identificazione delle opere riutilizzate e alle modalità del loro utilizzo entro 90 giorni dalla pubblica diffusione e utilizzazione di dette opere, prevedendo sanzioni per i soggetti inadempienti.

PARTE I – LA RIPARTIZIONE

1. UTILIZZAZIONI POSTE IN RIPARTIZIONE

A gennaio 2018 vengono ripartiti:

- Primo acconto per la comunicazione al pubblico (art. 84 LDA) anno 2016 (Canali RAI ed RTI generalisti), riscossi per i soli Soci e Mandanti nel corso del 2017.
- Terzo acconto per la comunicazione al pubblico (art. 84 LDA) anno 2015 (Canali LA 7 E LA7 D), riscossi per i soli Soci e Mandanti.
-
- Conguagli ed integrazioni per la comunicazione al pubblico (art. 84 LDA) per gli anni 2009*-2015.
- Conguagli per la copia privata (art. 71 septies e octies LDA) per gli anni 2009*-2014.
- Rilascio quote accantonate nel fondo di garanzia per gli aie pretermessi in occasione della prima ripartizione video del 2014 (al netto degli importi erogati) e relativi interessi.

* con riferimento al periodo di competenza del **NUOVOIMAIE**, ovvero dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

Distribuzione compensi esteri:

Si ricorda che la ripartizione dei diritti riscossi dalle società estere, in base agli accordi bilaterali di reciprocità sottoscritti dal **NUOVOIMAIE**, avviene una volta all'anno, di norma in occasione della ripartizione del 1° semestre (a partire dal 31 marzo – per l'anno 2018 a partire dal 31 agosto).

La distribuzione dei compensi maturati all'estero è svolta sulla base del mandato conferito direttamente dall'artista (o erede) a **NUOVOIMAIE** attraverso gli accordi firmati con le società consorelle straniere (vedi paragrafo 9).

2. QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO

2.1 DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

Il compenso incassato da **NUOVOIMAIE** dagli utilizzatori è determinato dagli accordi che, ai sensi dell'art. 84 quarto comma L.d.A. (in combinato disposto con l'art. 7 L. 100/10), l'Istituto perfeziona con gli stessi utilizzatori o con le associazioni che li rappresentano. Di norma, le somme corrisposte per la trasmissione televisiva sono attribuite a ciascuna opera audiovisiva o assimilata, fissando una quota a minuto in base al consumo. Sulla base dell'art. 5 del Regolamento di ripartizione si tiene conto di quanto segue:

- del canale di trasmissione;
- della fascia oraria di diffusione;
- della prima diffusione o replica;
- della produzione da parte della rete o eventuale acquisizione;
- della categoria di produzione (film e miniserie, breve serialità, lunga serialità);
- dei bilanci societari dell'utilizzatore.

Di norma, per il noleggio, il compenso è quantificato in ragione del numero di noleggi effettuato dei supporti riproducenti le opere e del prezzo dello stesso.

Per le altre ulteriori utilizzazioni, in genere, il compenso è quantificato compatibilmente con la tipologia di utilizzo, anche in ragione dell'effettivo consumo, degli incassi ottenuti dalla commercializzazione dell'opera e dal volume economico dell'utilizzatore.

A titolo esemplificativo si riportano le quote lorde a minuto di riferimento delle TV generaliste. Tali quote sono fissate in base al canale principale – rete ammiraglia, alla fascia oraria prime time 20:30/22:30 -, alla prima diffusione – prima visione tv - e alle opere di prima categoria – film e fiction fino a 12 puntate. Dette quote vengono progressivamente ridotte in proporzione al variare del consumo.

Utilizzatore	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RAI	€ 59,22	€ 100,00	€ 100,00	€ 120,00	€ 108,00	€ 111,00	€ 111,00	111,00
doppiaggio opere extra UE	€ 0,00	€ 5,00	€ 10,00	€ 18,00	€ 16,20	€ 27,75	€ 27,75	€ 27,75
RTI	€ 55,71	€ 100,00	€ 110,00	€ 100,00	€ 95,00	€ 73,01	€ 74,63	€ 111,91
doppiaggio opere extra UE	€ 0,00	€ 15,00	€ 22,50	€ 15,00	€ 14,25	€ 18,25	€ 18,65	€ 27,98
LA7	€ 11,85	€ 7,69	€ 7,51	€ 7,74	€ 7,82	€ 7,82	€ 8,00	
doppiaggio opere extra UE	€ 0,00	€ 1,92	€ 1,88	€ 1,93	€ 1,96	€ 1,96	€ 2,00	
LA7D	-	-	€ 0,56	€ 0,77	€ 1,17	€ 1,17	€ 1,50	
doppiaggio opere extra UE	-	-	€ 0,14	€ 0,19	€ 0,29	€ 0,29	€ 0,38	

2.2 COPIA PRIVATA VIDEO

A seguito della liberalizzazione, ovvero a partire dal 2012, i diritti di copia privata vengono ripartiti tra tutte le collecting accreditate. In base al decreto di riordino, gli importi di copia privata, corrisposti alle collecting degli artisti, sono proporzionali ai diritti di comunicazione al pubblico incassati da ogni singola collecting*.

Il compenso da copia privata per uso personale, messo in ripartizione per ciascun anno di competenza, è ottenuto riproporzionando il valore del fondo di copia privata video in relazione ai diritti di comunicazione al pubblico per il medesimo anno di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di ripartizione.

I criteri adottati dall'Istituto per la ripartizione del compenso per copia privata video (da qui in avanti anche CPV) tra gli artisti aventi diritto sono descritti nel Regolamento di ripartizione reperibile sul sito. Per semplificare, secondo il suddetto Regolamento, il compenso di copia privata per uso personale, dovuto a ciascun artista, è ripartito in modo proporzionale alla diffusione delle opere audiovisive, applicando il valore percentuale in trascinamento al compenso maturato dall'artista. Pertanto, maggiore sarà il compenso derivante dalla messa in onda o sfruttamento dell'opera, maggiore sarà il compenso di copia privata, in base al presupposto che l'opera sia analogamente più riprodotta in ambito privato. Il valore di diritto di CPV incassato dal **NUOVOIMAIE**, dipendendo dal numero di supporti vergini o apparati atti alla registrazione venduti, è quindi variabile: ai fini della ripartizione di CPV, il valore della percentuale di trascinamento sulla comunicazione al pubblico di una singola opera cambia di anno in anno.

Il valore della percentuale di trascinamento di copia privata per gli anni attualmente posti in ripartizione è il seguente:

Diritto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
percentuale in trascinamento su compenso passaggi televisivi	35,52%	36,00%	36,57%	36,08%	25,60%	48,63%

È importante sapere che la nostra legge sui diritti d'autore attribuisce alla SIAE il compito di incassare la copia privata di spettanza di tutti gli aventi diritto (autori, produttori, artisti) e stabilisce le percentuali di spettanza di ciascuna categoria. Le tariffe applicate sui supporti di riproduzione e di copia (ad. es. chiavette USB, masterizzatori, DVD vergini, ecc.) sono, per legge, oggetto di revisione triennale attraverso un Decreto del MIBACT. L'ultimo aggiornamento è avvenuto con Decreto del 20 giugno 2014 che, alla luce degli sviluppi tecnologici e della crescente diffusione di dispositivi di riproduzione, ha elevato in parte il valore delle tariffe previste nel precedente Decreto MIBACT del 2010. Sul sito dell'Istituto (<http://www.nuovoimaie.it/biblioteca->

[giuridica-legislazione-italiana/](#)) è reperibile il testo dell'ultimo Decreto con le tabelle delle nuove tariffe che sono entrate in vigore per i diritti di competenza dal 2° semestre 2014.**

(*) IMPORTANTE: a partire dall'anno 2012, i diritti di copia privata non sono più gestiti in favore di tutti gli aventi diritto da parte del NUOVOIMAIE, ma sono in regime di competizione. Per questo, tali somme potranno essere corrisposte dall'Istituto limitatamente ed esclusivamente agli artisti che hanno conferito mandato al NUOVOIMAIE.

Il decreto di riordino del 17 gennaio 2014 ha stabilito che la copia privata per gli anni 2012 e 2013 deve essere suddivisa, salvo diverso accordo tra le parti, tra le diverse collecting in base ai mandati esplicitamente conferiti dagli artisti alla data del 31 gennaio 2014.

Il NUOVOIMAIE ha comunicato alla SIAE e pubblicato sul proprio sito (<http://www.nuovoimaie.it/rappresentanza/>), così come stabilito dalla legge, l'elenco degli artisti che hanno conferito il mandato alla data del 31 gennaio 2014.

(**) La SIAE effettua il versamento dei compensi di copia privata a fronte di fideiussione, costituita da NUOVOIMAIE, quale garanzia della manleva rilasciata alla stessa SIAE verso ricorsi di terzi ovvero dei soggetti tenuti a versare la copia privata che hanno impugnato il Decreto MIBACT che prevede le nuove tabelle sopra citate. Pertanto la SIAE, nella denegata ipotesi in cui le azioni legali pendenti contro il suddetto Decreto volgano a sfavore dei suoi contenuti, potrebbe vedersi obbligata a restituire le somme incassate, rivalendosi sulle collecting che intermediano i diritti connessi.

Per questo motivo il NUOVOIMAIE, in caso di obbligo di restituzione delle somme, effettuerà nei confronti di chi ha conferito mandato eventuali compensazioni sui diritti maturandi, mentre, nei confronti di chi non ha conferito mandato, in virtù della liberalizzazione del mercato dei diritti connessi, l'Istituto potrà procedere al pagamento dei compensi, previa accettazione del diritto di ripetizione (restituzione), prevista con l'emissione del documento contabile.

3. AGGIO DEL NUOVOIMAIE

La percentuale dei compensi raccolti che l'Istituto utilizza per coprire tutti i suoi costi di gestione (c.d. aggio) viene quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio di previsione, sulla base dell'andamento dei costi di gestione e dell'eventuale avanzo dell'esercizio precedente.

Attualmente l'aggio del NUOVOIMAIE è del 15%.

Non sono previste altre trattenute, oltre agli oneri di legge. **L'iscrizione al NUOVOIMAIE è, infatti, gratuita.**

Per la raccolta dei compensi attraverso società di gestione collettiva con le quali l'Istituto abbia sottoscritto accordi di rappresentanza, **NUOVOIMAIE non applica alcun aggio.** Si tratta, insomma, di un servizio che il **NUOVOIMAIE** svolge gratuitamente.

Un importo a titolo di aggio viene trattenuto, alla fonte, dalla società di gestione collettiva estera.

La misura dell'aggio applicato dalle *collecting* estere con cui **NUOVOIMAIE** ha in corso un contratto bilaterale o unilaterale (ove nota) è indicata nella tabella relativa agli accordi (pag. 14).

4. CRITERI DI RIPARTIZIONE

Il compenso attribuito a una determinata opera sulla scorta dei dati forniti dagli utilizzatori, al netto dell'accantonamento in favore del Fondo di Garanzia Rischi (cfr. paragrafo successivo), viene ripartito tra i singoli interpreti aventi diritto, garantendo ai singoli primari una quota doppia di quella spettante ai singoli comprimari, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento di ripartizione.

Nel caso di opera comunitaria, in cui l'interprete avente diritto sia stato doppiato, dal compenso risultante viene accantonata una quota del 25% e ripartita in favore del doppiatore; nel caso in cui il doppiaggio di un interprete sia stato effettuato da più doppiatori, la quota accantonata è divisa in parti uguali tra gli stessi.

Restano a esclusivo beneficio dei doppiatori i compensi maturati per l'utilizzazione di opere audiovisive e assimilate prodotte in paesi non appartenenti all'Unione Europea e quelli maturati per opere audiovisive e assimilate di animazione. Tali compensi sono:

- esattamente quantificati nei contratti con gli utilizzatori con sistema di pagamento a forfait;

- pari alla percentuale che sarà fissata nel contratto con l'utilizzatore nei contratti che prevedono un sistema di pagamento a consumo (cioè a minutaggio, con le emittenti ovvero in proporzione alle vendite, con coloro che commercializzeranno supporti contenenti le opere).

Esempio 1* - 1 Artista PRIMARIO con 1 COMPRIMARIO

Artista Primario	66,66%
Artista Comprimario A	33,33%

Esempio 2* - 1 Artista PRIMARIO con 2 COMPRIMARI

Artista Primario	50%
Artista Comprimario 1	25%
Artista Comprimario 2	25%

Esempio 3* - 2 Artisti PRIMARI con 2 COMPRIMARI

Artista Primario 1	33,33%
Artista Primario 2	33,33%
Artista Comprimario 1	16,66%
Artista Comprimario 2	16,66%

Esempio 4* - 4 Artisti PRIMARI con 10 COMPRIMARI

Artisti Primari 1-4	11,11% a ciascun primario
Artisti Comprimari 1-10	5,55% a ciascun comprimario

* Nel caso di opere doppiate, salvo diversi accordi, in generale il 25% della quota dell'/degli artista/i primario/i e comprimario/i spetta al doppiatore, o nel caso di più doppiatori per il medesimo artista/ruolo, il 25% è diviso in parti uguali tra tutti i doppiatori.

5. ACCANTONAMENTI – FONDO DI RISERVA

Al fine di garantire la corretta ripartizione tra gli aventi diritto di una singola opera audiovisiva o assimilata, evitando di versare ai soli artisti conosciuti l'intero importo maturato, è stato creato un sistema di accantonamento. Tale meccanismo garantisce a ciascun artista, nell'arco di massimo tre anni, di potere essere correttamente individuato e quindi percepire quanto di propria spettanza.

Il Regolamento di ripartizione (art. 6) prevede che dagli importi individuati per ciascuna opera audiovisiva o assimilata deve essere accantonata una quota pari al 25% dell'importo maturato nell'anno sia per le opere facenti parte del "Repertorio Video" – ossia opere che non sono state soggette ad alcuna revisione – sia per quelle appartenenti al "Repertorio Video delle Opere Revisionate" – ossia per le opere che sono state oggetto di revisione.

Gli accantonamenti saranno utilizzati per l'erogazione dei compensi arretrati in favore degli interpreti ammessi successivamente tra gli aventi diritto in seguito a variazione della classificazione degli interpreti di un'opera cinematografica o assimilata; gli importi accantonati, al netto delle erogazioni effettuate, trascorso un periodo di 3 anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario in cui sono stati incassati gli importi, verranno distribuiti tra gli aventi diritto delle opere che non siano state oggetto di variazione con riconoscimento dell'interesse legale sul periodo di accantonamento.

Si segnala che in questa ripartizione sono distribuiti in favore di tutti gli aventi diritto individuati, al netto delle somme erogate a seguito delle revisioni e/o contestazioni del triennio, ulteriori accantonamenti in relazione agli anni dal 2009 al 2011 ripartiti in favore di tutti gli stessi aventi diritto individuati, comprensivi della quota di interessi pari all'1% annuo.

6. REVISIONE E CONTESTAZIONE DELLA INDIVIDUAZIONE PER LE OPERE

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di ripartizione l'artista interprete che ritenga di essere stato ingiustamente escluso dall'elenco degli aventi diritto o non correttamente classificato rispetto al proprio ruolo, potrà richiedere, secondo le procedure predisposte dall'Istituto, la revisione dell'individuazione degli aventi diritto per tale opera. La revisione della classificazione è svolta dagli uffici del **NUOVOIMAIE**, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo il caso di

documentate esigenze di natura tecnica e istruttoria. Nel caso in cui, ai fini della revisione, sia necessario acquisire delle informazioni relative all'opera e/o al ruolo interpretato per il tramite degli artisti, ovvero attraverso soggetti terzi all'Istituto, i giorni impiegati fino a tale acquisizione non saranno computati nel calcolo dei 45. L'avvenuta revisione dovrà essere comunicata all'artista richiedente e i dati aggiornati dovranno essere pubblicati nel sito dell'Istituto. Le opere soggette a revisione saranno inserite nel "Repertorio Video delle Opere Revisionate" del Nuovo IMAIE.

A seguito della revisione di cui al paragrafo che precede, gli artisti interpreti esecutori che abbiano interpretato un ruolo in un'opera facente parte del Repertorio Video delle Opere Revisionate, che, sulla base dei criteri sopra menzionati, ritengano di essere stati ingiustamente esclusi dall'elenco degli aventi diritto o ritengano non corretta la classificazione del proprio ruolo, potranno effettuare la contestazione di tale esclusione o classificazione, fornendo materiali a supporto della propria richiesta. La contestazione sarà sottoposta al comitato di garanzia nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo Video. La contestazione, salvo il caso di documentate esigenze di natura tecnica e istruttoria, dovrà essere istruita e risolta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, ai fini della revisione, sia necessario acquisire delle informazioni relative all'opera e/o al ruolo interpretato per il tramite degli artisti, ovvero attraverso soggetti terzi all'Istituto, i giorni impiegati fino a tale acquisizione non saranno computati nel calcolo dei 45. L'esito della contestazione dovrà essere comunicato all'artista richiedente secondo le procedure che l'Istituto predisporrà e i dati aggiornati dovranno essere pubblicati nel sito web dell'Istituto. Avverso la decisione del comitato di garanzia l'artista può presentare reclamo al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di riclassificazione dell'opera all'esito di una revisione e/o contestazione di cui sopra, il compenso dovuto al singolo avente diritto, di cui era stato omesso o erroneamente calcolato il ruolo di primario e/o comprimario, sarà corrisposto all'artista nella prima distribuzione utile programmata semestralmente.

7. COME LEGGERE IL RENDICONTO

Un rendiconto che mostri in forma dettagliata e puntuale i compensi maturati dall'utilizzazione di ciascuna opera audiovisiva o assimilata è, per il **NUOVOIMAIE**, una condizione essenziale di operatività, non solo per garantire l'attuazione del Regolamento di ripartizione, ma soprattutto per attuare quei principi di trasparenza ed equità a favore della categoria degli artisti interpreti esecutori.

Tale prerogativa è rafforzata dal fatto che il **NUOVOIMAIE** è un Istituto di proprietà degli artisti interpreti esecutori, gestito dalle rappresentanze, democraticamente elette, degli artisti associati, ove, quindi, i valori sopra enunciati vengono vissuti con particolare adesione.

Il rendiconto analitico, a cui questo documento di avvertenze è allegato come nota esplicitiva, fornisce quindi ogni informazione utile a conoscere la fonte del compenso dovuto e in particolare: con riferimento all'identificazione dell'opera:

- il titolo dell'opera;
- eventuale titolo serial;
- la categoria dell'artista: se, cioè, primario o comprimario;
- il numero di interpreti primari e comprimari individuati per l'opera;
- la percentuale di accantonamento al fondo rischi applicata all'opera;
- la denominazione dell'utilizzatore, con la specifica dell'eventuale rete televisiva.


Con riferimento alla quantificazione dei compensi maturati dall'opera:

- il diritto in questione (copia privata video o comunicazione al pubblico);
- l'anno di competenza nel quale è stata effettuata l'utilizzazione;
- la durata complessiva dell'utilizzazione o la quantità di vendite/utilizzazioni.

Con riferimento agli importi in ripartizione:

- le somme per tipo diritto e utilizzatore;
- le eventuali somme a titolo di revisione.

Nella pagina seguente è disponibile un esempio di rendiconto esplicitivo delle singole voci di cui è composto.

 NUOVOIMAIE		DETTAGLIO COMPENSI SETTORE AUDIOVISIVO Compensi Art.84 anno 2013 /Integrazioni Art. 84 e C.P.V. anni 2009-2012 / Rilascio accantonamento 2013 Protocollo: 15/13707_A ID NUOVOIMAIE: 9 Cognome: ROSSI Nome: MARIO									
Codice Opera	Utilizzatore	Rete	Durata/ Vendite	Periodo	Titolo	Titolo Serial	Categoria	P	C	% Acc	Imponibile €
62697	MEDIASET (Art.84 c.2)	CANALE 5	100	2013 (GEN-OTT)	TITOLO FILM 1		PRIMARIO	10	11	15	248,3526 €
62692	MEDIASET (Art.84 c.2)	CANALE 5	103	2013	Classificazione del ruolo dell'avente diritto		PRIMARIO	10	11	15	255,8334 €
62462	RAI (Art.84 c.2)	RAI 1	51	2013 (GEN-OTT)	TITOLO PUNTATA 1	TITOLO SERIAL 1	COMPRIMARIO	2	26	5	26,1852 €
62456	RAI (Art.84 c.2)	RAI 1	49	2013 (GEN-OTT)	TITOLO PUNTATA 2	TITOLO SERIAL 1	COMPRIMARIO	2	20	15	28,2812 €
62458	RAI (Art.84 c.2)	RAI 1	52	2013 (GEN-OTT)	TITOLO PUNTATA 3	TITOLO SERIAL 1	COMPRIMARIO	2	17	15	34,2902 €
62466	RAI (Art.84 c.2)	RAI 1	51	2013 (GEN-OTT)	TITOLO PUNTATA 4	TITOLO SERIAL 1	COMPRIMARIO	2	24	5	N° di artisti comprimari
62461	RAI (Art.84 c.2)	RAI 1	55	2013 (GEN-OTT)	TITOLO PUNTATA 5	TITOLO SERIAL 1	COMPRIMARIO	2	17	5	

	N° di artisti primari
Totale Art.84 comma 2 Totale Art.84 comma 3 Totale Copia Privata Video Totale Art.84 comma 2 - Revisioni Totale Art.84 comma 3 - Revisioni Totale Copia Privata Video - Revisioni Rilascio Art.84 comma 2 Rilascio Art.84 comma 3 Rilascio Copia Privata Video	2.955,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,16 € 0,00 € 44,84 €
Totale Imponibile + Interessi Rilascio	3.125,51 € 5,15 €

Ente utilizzatore dell'opera e tipologia del diritto relativo al compenso maturato

Rete televisiva o distributore dell'opera utilizzata

Durata o n° vendite o utilizzi dell'opera (a seconda della tipologia del diritto)

Anno di competenza del diritto

Titolo del serial nel caso in cui l'opera sia una puntata di una serie televisiva

Percentuale di accantonamento dell'opera

N° di artisti comprimari

(*) LADDOVE PRESENTE, COMPENSO DECURTATO DEL 25% IN FAVORE DELL'ARTISTA DOPPIATORE

8. EVENTUALE ASSENZA DI COMPENSI

Nonostante il **NUOVOIMAIE** stia operando con grande impegno per colmare l'assenza di dati completi relativamente ai cast artistici di ciascuna opera, al fine di corrispondere agli artisti quanto di loro spettanza, alcune utilizzazioni non sono ancora poste in questa ripartizione e quindi non compariranno nel presente rendiconto.

L'assenza di compensi può essere motivata da varie ragioni, di cui è possibile elencare una casistica:

1. L'opera è presente nel database di NUOVOIMAIE, ma non risulta alcun compenso in rendiconto per tutti o alcuni artisti comprimari.

In tale caso il **NUOVOIMAIE** non è ancora riuscito a ottenere le informazioni relative al cast artistico completo e pertanto non conosce tutti gli artisti comprimari che hanno preso parte all'opera. Per ovviare a tale criticità, che, come detto precedentemente, è il problema storico della gestione collettiva del diritto connesso nel settore audiovisivo, è necessario fornire il cast artistico completo dell'opera all'Istituto, operazione possibile sia attraverso il sito (rendiconti e repertori), il portale dell'Area Soci, che attraverso i propri rappresentanti o domiciliatari.

2. L'opera è presente nel database di NUOVOIMAIE, l'artista risulta individuato, ma non risulta alcun compenso in rendiconto o il compenso è molto inferiore alle aspettative.

Questo può accadere perché non sono stati ancora perfezionati tutti gli accordi con gli utilizzatori ovvero in quelli stipulati la quota minuto è inferiore in ragione dei criteri di quantificazione.

3. L'opera è presente nel database di NUOVOIMAIE, l'artista risulta già individuato, ma nessuno degli artisti ha percepito compenso.

L'utilizzatore non ha ancora versato il compenso dovuto agli artisti al **NUOVOIMAIE**. Nell'Area Soci, è pubblicato, due mesi prima di ciascuna ripartizione, l'elenco degli utilizzatori che hanno provveduto a versare i diritti al **NUOVOIMAIE**, nonostante l'Istituto si sia attivato per recuperarli. Se l'utilizzatore non è indicato vuol dire che l'accordo non è stato perfezionato ovvero non è stato ancora versato il compenso e trasmessa la documentazione relativa alla messa in onda o rendiconto di utilizzazioni effettuate.

Si precisa che, l'integrazione e/o il completamento dei dati mancanti relativi ai rendiconti e/o ai repertori, darà luogo a ricalcolo dei compensi spettanti agli aventi diritto che saranno distribuiti nella successiva ripartizione utile.

Si consiglia di prendere contatto col proprio rappresentante o domiciliatario per essere aiutati nell'interpretazione di tali questioni o, nel caso non vi fosse, con l'ufficio Audiovisivo, tel. 06.46208221 - fax 06.46208301 e-mail audiovisivo@nuovoimaie.it e di consultare sempre il sito del **NUOVOIMAIE** <http://www.nuovoimaie.it/rendiconti-e-repertori/> nella parte pubblica e il Portale <http://www.nuovoimaie.it/portale-soci-e-mandanti>, per i soci e mandanti.

9. DIRITTI MATURATI ALL'ESTERO

Il **NUOVOIMAIE** è in grado di recuperare direttamente i compensi dei propri mandanti anche in diversi Paesi esteri, attraverso la sottoscrizione di accordi con le collecting omologhe all'Istituto.

I compensi incassati dall'estero sono ripartiti una volta all'anno, in base alle elaborazioni avvenute nel semestre precedente nonché alla documentazione pervenuta dalle società estere. I diversi accordi non hanno ancora un'unicità di tempistica perché i trasferimenti da e per ciascun paese vengono effettuati in base alle specifiche regole di funzionamento di ogni società.

A partire dal mese di febbraio 2015 anche i compensi esteri sono inseriti nel Portale. L'artista interprete esecutore iscritto al portale potrà trovare tutte le informazioni utili rispetto ai diritti riscossi (società, paese, diritto, periodo e importo) e potrà emettere il documento fiscale ai fini del pagamento. I non iscritti al portale riceveranno la consueta specifica comunicazione a mezzo mail oppure per posta.

Per la raccolta dei compensi attraverso società di gestione collettiva con le quali il **NUOVOIMAIE** abbia sottoscritto accordi di rappresentanza, **non è previsto alcun aggio ulteriore rispetto a quello applicato dalla società consorella.**

9.1 ELENCO ACCORDI CON COLLECTING ESTERE SETTORE AUDIOVISIVO

Nella tabella sottostante sono indicati i paesi con i quali il **NUOVOIMAIE** ha già sottoscritto accordi di rappresentanza e i diritti connessi oggetto dell'accordo.

SETTORE AUDIOVISIVO

Legenda Diritti Audiovisivo (A): equo compenso-comunicazione al pubblico (ECV), copia privata (CPV), noleggio e prestito audiovisivo (NPV), satellite (SV), cavo (CV), Homevideo (HMV), Webcasting e Simulcasting (WSV), messa a disposizione del pubblico (MKV)

PAESE	SOCIETA'	DIRITTI RACCOLTI DALLA SOCIETÀ ESTERA	DATA FIRMA	AGGIO
ALBANIA	AKDIE	ECV, CV, NPV	23/03/2016	fino a un massimo del 30%
ARGENTINA	IAA (INTER ARTIS ARGENTINA)	ECV, MKV	26/06/2015	N.D.
ARGENTINA	SAGAI	ECV, MKV	20/07/2017	N.D.
AUSTRIA	VDFS	CPV, CV, NPV, SV, MKV, ECV	03/10/2011	N.D.
BELGIO	PLAYRIGHT	CPV, NPV	14/05/2014	23,00%
BRASILE	INTER ARTIS BRASIL (IAB)	ECV, NPV, CV	08/12/2016	fino a un massimo di 17,5%
CILE	CHILE ACTORES	ECV, MKV, NPV, CV	08/12/2016	fino a un massimo del 30%
COLOMBIA	ACTORES SCG	ECV, NPV, MKV	23/06/2015	fino a un massimo del 25%
DANIMARCA	FILMEX	CPV, CV, ECV scopi educativi	15/05/2013	5,02%
ECUADOR	UNIARTE ECUADOR	ECV, NPV, MKV, CV	08/12/2016	N.D.
FRANCIA	ADAMI	CPV	30/01/2012	13,57%
GEORGIA	GCA	Unilaterale	21/05/2015	N.A.
GERMANIA	GVL	ECV, CPV, CV, NPV	24/05/2012	13,79%

PAESE	SOCIETA'	DIRITTI RACCOLTI DALLA SOCIETÀ ESTERA	DATA FIRMA	AGGIO
GRECIA	DIONYSOS	ECV, CPV, NPV	16/01/2017	10%
INGHILTERRA	BECS	ROYALTIES/ fini educativi (CV, CPV, NPV qualora vengano raccolte da BECS)	15/10/2012	0%
MESSICO	ANDI	ECV NPV	06/12/2016	N.D.
OLANDA	NORMA	CPV, NPV, SV, CV	23/05/2012	15,00%
PARAGUAY	INTER ARTIS PARAGUAY	CPV	07/12/2016	N.D.
PERU	IAP (INTER ARTIS PERU')	ECV, MKV	16/07/2015	N.D.
POLONIA	STOART	ECV, CPV, CV	23/05/2012	19,57%
PORTOGALLO	GDA	CPV, ECV	14/05/2014	20,00%
ROMANIA	CREDIDAM	ECV, CPV, CV	18/06/2015	13,08%
RUSSIA	RUR	CPV	15/05/2017	fino a un massimo del 15%
SLOVACCHIA	SLOVGRAM	ECV, CPV, CV	25/07/2017	14,97%
SPAGNA	AISGE	ECV, CPV, CV, NPV, MKV	22/06/2011	9,24%
SVIZZERA	SWISSPERFORM	ECV, CPV, NPV, HMV	04/12/2015	7,55%
TURCHIA	BIROY	ECV, NPV, CV, CPV	13/06/2017	N.D.
UNGHERIA	EJI	ECV, CPV, CV, MKV	16/05/2013	17,00%
USA	SAG-AFTRA	Unilaterale	16/12/2014	N.A.

Legenda aggio: **N.A.** non applicabile; **N.D.** non disponibile

9.2 ATTO DI MANDATO E DOUBLE MEMBERSHIP

Si ricorda che per il recupero dei compensi maturati all'estero il **NUOVOIMAIE** potrà agire in rappresentanza del singolo artista, o del/dei suo/suoi erede/i, **solo se questo/i abbia/abbiano conferito mandato all'Istituto**, attraverso la sottoscrizione dell'apposito atto di mandato, disponibile sul sito Internet dell'Istituto.

Il mandato è flessibile, non prevede vincoli di durata minima, e può essere affidato per tutto il mondo o anche solo per determinati territori.

Per qualunque necessità in merito alle problematiche relative ad una *double membership* si consiglia di contattare l'ufficio Estero: tel. 06.46208231 fax 06.46208301 – international@nuovoimaie.it.

10. ATTIVITÀ DI RIPARTIZIONE PROGRAMMATE

Nella prossima ripartizione del Settore Audiovisivo (1° semestre 2018), che si concluderà nel mese di agosto 2018, con comunicazione di incasso a partire dal 30 agosto 2018, il **NUOVOIMAIE** prevede di mettere in ripartizione le seguenti utilizzazioni:

- Diritto di comunicazione al pubblico – anni 2015-2016 – LA7, reti tematiche RAI ed RTI, reti satellitari, commercializzazione prodotti Home Video.
- Diritto di Copia Privata Video per l'anno 2015.
- Eventuali conguagli per revisioni e/o contestazioni (art. 84 e CPV) – anni 2009*-2016.

- Rilascio quote accantonate nel fondo di garanzia per gli aie pretermessi in occasione della seconda ripartizione video del 2014 (al netto degli importi erogati) e relativi interessi.
- Compensi incassati sulla base degli accordi bilaterali di reciprocità sottoscritti con società estere.

* con riferimento al periodo di competenza del **NUOVOIMAIE**, ovvero dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il calendario delle attività di ripartizione è disponibile sul sito dell'Istituto (<http://www.nuovoimaie.it/calendario-ripartizioni/>) almeno due mesi prima di ciascuna ripartizione. Nel Settore Audiovisivo le attività di ripartizione sono programmate nei mesi di agosto e gennaio di ciascun anno solare, con pagamenti disponibili dal mese successivo. Questo calendario di massima potrebbe subire delle variazioni in conseguenza ai tempi di invio della rendicontazione da parte degli utilizzatori; tali eventuali variazioni saranno comunicate sul sito istituzionale.

PARTE II – CASI PARTICOLARI

1. SOGGETTI DOMICILIATARI

Il domiciliatario è un soggetto al quale l'artista interprete esecutore delega la gestione dei rapporti con il **NUOVOIMAIE**.

Il domiciliatario può essere un'associazione di categoria, una società, un avvocato o un commercialista o qualsiasi soggetto di fiducia dell'artista interprete esecutore al quale delegare la cura dei propri interessi nei rapporti con il **NUOVOIMAIE**.

Naturalmente, il rapporto col domiciliatario, sia esso di natura onerosa, associativa, o gratuita, non è di competenza del **NUOVOIMAIE**, ma una personale scelta dell'artista.

Il domiciliatario potrà, in nome e per conto dell'artista rappresentato:

- consegnare o ritirare documenti, ricevute, modulistica;
- avere accesso alla posizione dell'artista nell'Area soci del sito Internet dell'Istituto e ivi controllare, inserire o modificare i dati dell'artista che rappresenta;
- fornire all'Istituto grafiche di supporti o dati relativi alla partecipazione ai medesimi;
- richiedere dati, informazioni, documentazione, estratti conto, rendiconti relativi alla singola posizione;
- verificare l'ammontare di proventi maturati, fare richiesta di eventuale ricalcolo dei medesimi nonché svolgere ogni attività relativa al controllo degli stessi nel loro esatto ammontare o alla soluzione di questioni problematiche relative all'individuazione dell'avente diritto;
- ricevere ogni comunicazione riservata all'artista presso l'indirizzo di domiciliazione;
- in caso di associazione, rappresentare e assistere l'artista per eventuali istanze presso il Collegio dei Proviviri;
- svolgere ogni altra attività relativa alla gestione del rapporto associativo.

Tutto ciò posto che ogni documentazione e/o modulo dovrà essere sottoscritto direttamente dall'artista avente diritto e posto che ogni pagamento verrà effettuato esclusivamente sul conto corrente personale dello stesso artista.

Qualora un artista interprete esecutore abbia scelto di domiciliarsi, **è invitato a riferirsi al proprio domiciliatario per ogni questione relativa al rapporto associativo** in modo da semplificare il rapporto con gli uffici e ottenere l'attenzione che merita.

1.2 CONFERIMENTO DOMICILIAZIONE

Per conferire domiciliazione è sufficiente scaricare l'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'Istituto, nella sezione modulistica, compilarlo, sottoscriverlo e spedirlo in originale a **NUOVOIMAIE** – via Piave 66, 00187 Roma, insieme a copia di valido documento di identità del richiedente e del soggetto domiciliatario, anch'essi firmati.

È possibile avere un solo soggetto come domiciliatario.

Per i minori di 16 anni la domanda dovrà essere tassativamente sottoscritta dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore legale.

Per gli eredi è invece necessaria copia del testamento o, in caso di sua assenza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio uso successione rilasciato dal comune di residenza e/o dalla circoscrizione.

1.3 REVOCA DOMICILIAZIONE

In caso di revoca di domiciliazione, anche eventualmente per affidarla successivamente ad altro soggetto, sarà necessario inviare formale comunicazione agli uffici del **NUOVOIMAIE** – via Piave 66, 00187 Roma. Si raccomanda di notificare preventivamente al soggetto domiciliatario tale cambiamento.

2. EREDI

La durata dei diritti gestiti dal **NUOVOIMAIE** spettanti agli artisti interpreti ed esecutori è di 50 anni dalla data di prima pubblicazione dell'opera. Tali diritti possono essere riscossi dagli eredi di un artista defunto previa presentazione, una sola volta, della seguente documentazione:

1. testamento olografo o autodichiarazione sostitutiva di atto notorio ad uso successione;
2. copia del/i documento/i di identità dell'erede/i;
3. certificato di morte o stato di famiglia del *de cuius*;
4. indicazione dei recapiti del/degli erede/i.

Gli eredi possono altresì conferire mandato al **NUOVOIMAIE** per la gestione diritti nazionali ed esteri ed eleggere domicilio presso un domiciliatario di fiducia.

Nel caso in cui gli eredi vogliano conferire la quota loro spettante ad una fondazione od onlus da loro costituita in relazione alle attività del *de cuius* possono presentare specifica istanza all'Istituto. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici preposti i cui riferimenti sono indicati a piè di pagina.

PARTE III – QUESTIONI FISCALI E PAGAMENTI

1. UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOCI PER ADEMPIMENTI FISCALI

Si ricorda preliminarmente che, attraverso l'Area Soci (vedi PARTE IV del presente documento) è possibile compilare, stampare e inviare la bozza di documento fiscale per l'incasso dei diritti nonché provvedere a comunicare i propri dati di conto corrente o altre variazioni dei propri dati di residenza.

2. FISCALITÀ E TIPOLOGIA DEL COMPENSO

Secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario - Serv. III – Div. 7^a, con Risoluzione n. 143/E del 9 giugno 1997 (prot. III-7-174/97), i diritti connessi al diritto d'autore e i compensi per copia privata si configurano quali corrispettivi di prestazioni di servizio, consistenti nel permettere a terzi l'utilizzazione delle registrazioni. Dette prestazioni sono rese dai produttori e dagli artisti interpreti esecutori i quali, essendo entrambi soggetti passivi ai fini dell'imposta IVA (*****) sono tenuti all'applicazione del tributo, con diritto di rivalsa nei confronti del committente ai sensi dell'art. 3, comma 1, DPR 633/72.

Tuttavia l'agenzia delle entrate nel novembre del 2008 ha chiarito che, "i compensi erogati dall'IMAIE (prima e dal **NUOVOIMAIE** ora) a favore degli artisti interpreti esecutori o dei loro eredi non concorrono ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 446/97 alla formazione della base imponibile IRAP, in quanto dette somme non si figurano quale compenso per prestazioni rese nei confronti dell'IMAIE". Tale precisazione elimina dal campo ogni interpretazione relativa alle modalità di pagamento dei diritti, per cui non sussiste obbligo di apertura di partita IVA. Tuttavia nel caso di corresponsione di diritto a soggetti titolari di partita IVA vi è l'obbligo di emettere la fattura. Invece per coloro i quali non sono titolari di partita IVA (in quanto non esercitano stabilmente e continuativamente la professione di artista interprete esecutore) è sufficiente l'emissione di una ricevuta.

(*****) Con sentenza del 18 gennaio 2017 la Corte europea (ottava sezione) ha stabilito che, per quanto concerne la copia privata, i titolari dei diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi pertanto l'IVA non è dovuta.

3. REGIME FISCALE

La politica fiscale nell'Unione europea (UE) è costituita da due componenti: la fiscalità diretta, che rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, e la fiscalità indiretta, che interessa la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. In materia di fiscalità diretta, gli stati membri hanno adottato misure che consentono di evitare l'evasione fiscale e le doppie imposizioni. La politica fiscale fa sì che la concorrenza tra gli Stati membri nell'ambito del mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote e di regimi d'imposizione a livello della fiscalità indiretta.

3.1 SOGGETTI CON PARTITA IVA (o VAT)

RESIDENTI IN ITALIA

I soggetti residenti in Italia titolari di partita IVA emetteranno fattura applicando l'aliquota del 22% attualmente in vigore, oltre la ritenuta di acconto del 20%, trattandosi di reddito di lavoro autonomo. Il percipiente titolare di partita IVA è tenuto a comunicare eventuali regimi fiscali particolari (es. contribuente minimo), nonché eventuali cambi di regime (es. chiusura partita IVA).

RESIDENTI ALL'ESTERO

Secondo quanto previsto dall'attuale normativa, i soggetti, titolari di partita IVA residenti nei paesi dell'Unione Europea, sono tenuti a emettere fattura previa registrazione presso il sistema VIES (Vat Information Exchange System) della loro attività e del relativo numero di partita IVA (VAT number).

La registrazione al VIES deve essere effettuata da un intermediario abilitato. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1.

Una volta iscritti al VIES, i soggetti titolari di partita IVA residenti all'estero, dovranno emettere una fattura indicando obbligatoriamente il loro VAT number, oltre a compilare tale documento secondo le norme della fatturazione (es. numero progressivo e data). I soggetti residenti nei paesi extra UE (Unione Europea), anche se possessori di partita IVA, non sono obbligati a emettere fattura.

I soggetti titolari di VAT number che non intendono iscriversi al VIES possono emettere una ricevuta (vedi punto B. SOGGETTI SENZA PARTITA IVA).

3.2 SOGGETTI SENZA PARTITA IVA

I soggetti che non sono titolari di partita IVA in Italia e all'estero, sono tenuti a emettere una ricevuta applicando la ritenuta d'acconto secondo le indicazioni di seguito fornite.

3.3 RITENUTA D'ACCONTO

È una trattenuta su un compenso assoggettato a tassazione corrisposto da un soggetto, denominato "**sostituto d'imposta**", nei confronti di un altro soggetto, detto "percipiente". Tale trattenuta, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di imposte dirette, viene applicata dallo stesso sostituto di imposta sulle prestazioni di lavoro autonomo e occasionale.

3.4 ALIQUOTE

Per i redditi di lavoro autonomo e/o occasionale corrisposti a soggetti residenti in Italia, la ritenuta, effettuata a titolo d'acconto, è pari al 20%. Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti in Italia, per prestazioni svolte sul territorio dello Stato italiano, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura massima del 30% dell'ammontare corrisposto, nel caso in cui non esista una convenzione fiscale tra l'Italia e il paese di residenza fiscale del percipiente, volta ad evitare la doppia imposizione fiscale. Nella fattispecie vi sia la suddetta convenzione, la ritenuta applicata sarà stabilita da tale atto, secondo un *range* riportato dalla convenzione stessa. In genere per i diritti connessi ripartiti da **NUOVOIMAIE**, tale aliquota è pari a 0.

Ulteriori informazioni sui paesi con cui l'Italia ha sottoscritto convenzione fiscale sono reperibili presso il sito:

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale_convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm.

3.5 CERTIFICAZIONE UNICA

Per i redditi corrisposti nell'anno solare di esercizio, il **NUOVOIMAIE** fornirà la relativa certificazione unica (CU) entro i termini di legge, a mezzo di comunicazione nell'Area Soci o tramite invio ai recapiti forniti dall'artista.

3.6 PRECISAZIONI RIPARTIZIONI PRECEDENTI

Come è noto l'Istituto comunica il credito maturato all'artista avente diritto, fornendo allo stesso - oltre al dettaglio compensi - bozza di documento contabile (fattura o ricevuta) da compilare e sottoscrivere per il pagamento, ai fini di facilitarne il più possibile l'incasso. In alcuni casi non sono stati incassati tutti i crediti maturati seppur comunicati. Su richiesta di molti artisti aventi diritto, considerato l'elevato numero di ripartizioni precedenti, sono state accorpate in un'unica bozza di documento contabile le somme precedentemente comunicate e non rimosse, comprese le somme inferiori a 50,00 euro. *Pertanto le bozze di documenti contabili inviati all'artista avente diritto precedentemente a questa ripartizione sono da considerarsi non più valide.* Comunque, all'interno del dettaglio compensi disponibile per questa ripartizione è possibile riscontrare le utilizzazioni a cui sono riferiti i compensi.

4. ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del compenso, l'artista avente diritto è tenuto ad emettere uno dei seguenti documenti contabili:

- 1) fattura se titolare di partita IVA;
- oppure,

2) ricevuta **solo se non titolare di partita IVA.**

Per quanto concerne gli eredi, gli stessi, seppur titolari di partita IVA, possono emettere ricevuta.

Il documento contabile potrà essere inviato in una delle seguenti modalità:

- A. per posta (all'indirizzo **NUOVOIMAIE** Via Piave 66, 00187 Roma), oppure
- B. tramite posta certificata all'indirizzo: pec@pec.nuovoimaie.it (si ricorda che la trasmissione a mezzo PEC è valida solo se mittente e destinatario sono possessori entrambi di un indirizzo PEC), oppure
- C. a mezzo fax ai numeri: 06.46208889 – 06.46208301, oppure
- D. a mezzo mail purché inviata all'indirizzo del mittente (soggetto interno del **NUOVOIMAIE** che comunica il compenso), oppure a documentale@nuovoimaie.it
- E. attraverso la procedura prevista nell'Area soci.

Qualora la documentazione risultasse incompleta o errata non sarà possibile procedere al pagamento dei compensi.

Il documento fiscale non può essere intestato a soggetto diverso dall'artista o dagli eredi.

Si ricorda all'artista domiciliato che di tali pratiche può occuparsi il soggetto domiciliatario, **posto che ogni pagamento verrà effettuato esclusivamente sul conto corrente personale dell'artista.**

4.1 IMPORTO MINIMO PER OPERAZIONE DI PAGAMENTO

Al fine di razionalizzare i costi connessi alla presente ripartizione, le operazioni di pagamento a favore degli aventi diritto saranno effettuate per importi a saldo di almeno **€ 50,00**.

I saldi positivi, inferiori al suddetto importo minimo, restano accreditati a nome dell'artista, per essere pagati unitamente agli eventuali proventi della successiva liquidazione al raggiungimento di tale soglia minima o, in caso essa non venga raggiunta, il terzo anno dalla loro individuazione, con gli interessi maturati.

In ogni caso i compensi inferiori a 50,00 euro verranno corrisposti all'artista nel caso l'avente diritto ne faccia espressa richiesta.

4.2 CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO O ALTRI DATI FISCALI

Le segnalazioni relative alla comunicazione o variazione dell'indirizzo di residenza e di corrispondenza, devono pervenire tempestivamente agli uffici, attraverso l'Area soci o tramite mail all'indirizzo info@nuovoimaie.it.

Le segnalazioni relative alle nuove modalità di pagamento o alla variazione di dati precedentemente comunicati, devono pervenire tempestivamente all'Area Amministrativa - ufficio Avanti Diritto (entro il 15 giugno per quello del 1° semestre dell'anno ed entro il 15 dicembre per il pagamento del 2° semestre), anche via fax al n. 06.46208301, oppure a mezzo mail all'indirizzo: info@nuovoimaie.it, debitamente firmate dall'avente diritto, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità e con indicazione del numero di ID dell'artista avente diritto, al fine di evitare disguidi e ritardi nei pagamenti e di non incorrere nella sospensione degli stessi per impossibilità di esecuzione.

Si sottolinea che **non possono essere accettate comunicazioni prive di firma.**

4.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico

Per ricevere i compensi tramite bonifico è necessario specificare il codice IBAN (i residenti all'estero devono invece specificare oltre al codice IBAN il codice SWIFT), anche per mezzo dell'apposita modulistica o dell'Area Soci. Di norma i bonifici sono effettuati settimanalmente dal 5 al 25 di ogni mese, secondo l'ordine di arrivo e fermo restando la conformità dei documenti pervenuti. Si invitano tutti gli associati e gli aventi diritto provvisti di conto corrente a comunicare, nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, i dati relativi al proprio conto corrente bancario/postale, anche utilizzando il modulo riportato alla fine di questa sezione, o scaricando l'apposito modulo dal sito Internet del NUOVOIMAIE (www.nuovoimaie.it).

Assegno bancario non trasferibile

Per ricevere i compensi tramite assegno bancario è necessario presentare apposita istanza di pagamento per posta o a mezzo mail all'indirizzo: aventi.diritto@nuovoimaie.it. Gli assegni vengono emessi ogni 15 del mese in base all'ordine di arrivo, fermo restando la conformità dei documenti pervenuti.

L'assegno potrà essere ritirato presso l'Ufficio Aventi Diritto dell'Area Amministrativa previo appuntamento concordato col Performer Care Contatta: tel. 06 46208888 - fax 06 46208889 - email: info@nuovoimaie.it.

4.4 UFFICI COMPETENTI

I compensi sono elaborati dall'Area Tecnica sulla base dei criteri specificati nel Regolamento di ripartizione consultabile sul web (www.nuovoimaie.it) e sono pagati dall'Area Amministrativa, in base ai tempi di arrivo della documentazione presso la sede dell'Istituto.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio Contatta al numero: 06.46208888, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

PARTE IV – VERIFICARE IL REPERTORIO

1. L'AREA SOCI: UNO STRUMENTO DI TRASPARENZA

È attivo il Portale del **NUOVOIMAIE** (c.d. Area soci), che permette agli iscritti e ai loro domiciliatari di verificare in tempo reale i dati in possesso dell'Istituto relativamente alla loro posizione anagrafica, al loro repertorio e ai loro compensi.

Previa registrazione al servizio, i soci potranno consultare tutti i dati in possesso dell'Istituto che li riguardano, e più in dettaglio:

- dati anagrafici e di recapito;
- dati amministrativi;
- dati relativi al repertorio artistico;
- dati associativi;
- compensi maturati e liquidati e relativi prospetti di dettaglio.

Inoltre, tramite il Portale, è possibile interagire con l'Istituto, gestendo direttamente la modifica dei propri dati amministrativi e di recapito, inserendo i propri pseudonimi nonché:

- inserire il proprio repertorio non censito;
- inoltrare le richieste di revisione della classificazione degli aventi diritto delle opere audiovisive e musicali ;
- segnalare la presenza di opere audiovisive o assimilate duplicate;
- compilare e stampare la bozza di documento fiscale per l'incasso dei diritti.

È possibile accedere all'Area soci previa registrazione al link <https://areasoci.nuovoimaie.it/registrazione.aspx>.

N.B. Una volta effettuata la registrazione, e convalidato l'indirizzo e-mail fornito mediante l'apposito link inviato per posta elettronica, l'accesso verrà garantito entro 2 giorni lavorativi.

2. RECLAMI

Il **NUOVOIMAIE** sta lavorando incessantemente per acquisire ed elaborare i dati relativi alla composizione dei cast artistici di ciascuna opera.

Per tale ragione **invitiamo a fare riferimento al proprio domiciliatario qualora presente prima di procedere a effettuare direttamente reclami agli uffici in merito allo stato di elaborazione del proprio repertorio.**

In caso contrario è possibile compilare l'apposito modulo disponibile sul sito all'indirizzo <http://www.nuovoimaie.it/modulistica-2/> e trasmetterlo compilato e sottoscritto all'indirizzo mail audiovisivo@nuovoimaie.it oppure al numero di fax 06 46208301.

3. AIUTACI A TROVARE I TUOI COLLEGHI!

Caro Artista,

ora sai meglio quanto il **NUOVOIMAIE** sta facendo per la categoria degli artisti interpreti esecutori in tema di riscossione e ripartizione dei compensi derivanti dai diritti connessi e per copia privata.

È chiaro che una ripartizione corretta dei compensi può avvenire solamente sulla base della conoscenza di tutti gli artisti interpreti esecutori che hanno preso parte a ciascuna opera audiovisiva e assimilata.

Nonostante siano in corso diverse iniziative per il reperimento di tali dati, purtroppo, come già detto (vedi Premesse), il **NUOVOIMAIE** non è attualmente in possesso di tutte le informazioni utili a tale attività.

Per questo ti invitiamo a collaborare, segnalando ai tuoi colleghi l'esistenza del diritto connesso ovvero di compensi per copia privata, invitandoli a prendere contatto con le collecting accreditate, tra cui **NUOVOIMAIE**, comunicando i riferimenti di coloro che hanno partecipato a ciascuna opera.

Sul nostro sito è disponibile un apposito modulo che puoi utilizzare a tale scopo (<http://www.nuovoimaie.it/modulistica-2/>).

Se ci sono compensi per te, ci sono evidentemente anche per loro.

Il tuo supporto e il tuo aiuto sono preziosi poiché solo chi conosce realmente il lavoro che sta facendo il **NUOVOIMAIE** per tutelare gli artisti, interpreti esecutori, può divulgarlo correttamente.



NUOVOIMAIE

I diritti degli artisti

**Grazie per l'attenzione e il tempo che
ci hai dedicato nella lettura del
documento!**

Professione Collecting: **NON IMPROVVISIAMO NULLA!**

NUOVOIMAIE
Via Piave, 66
00187 Roma (Italy)
Tel. +39 06 46208431
Fax +39 06 46208401
C. FISCALE/P.IVA 11041891000